

Conf
com



Confcommercio

*CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO, N. 25
cd. "MALTEMPO"
(AC 2823)*

*CAMERA DEI DEPUTATI
VIII Commissione (Ambiente)*

Roma 12 marzo 2026

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

Confcommercio desidera ringraziare la Commissione per l'opportunità di presentare osservazioni in merito al provvedimento in discussione, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile".

Si riportano di seguito alcune considerazioni con riferimento ad alcune misure previste nell'articolato.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (articolo 2)

L'articolo 2 del decreto-legge introduce una sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. La sospensione opera nel caso in cui tali immobili risultino danneggiati e sgomberati per inagibilità oppure siano oggetto di richiesta di verifica di agibilità dalla quale derivi successivamente un provvedimento di sgombero. La misura riguarda, nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, i versamenti tributari e contributivi, gli adempimenti fiscali e i versamenti derivanti da atti della riscossione, nonché gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Si tratta di una misura certamente condivisibile e opportuna, rispetto alla quale esprimiamo pieno favore. La sospensione degli obblighi fiscali e contributivi consente, infatti, ai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi di affrontare una fase di particolare difficoltà senza l'immediato aggravio degli adempimenti tributari e contributivi.

Riteniamo, tuttavia, che l'intervento, pur positivo, non sia ancora sufficiente a garantire una reale sostenibilità degli obblighi fiscali e contributivi per i soggetti interessati. In particolare, appare opportuno valutare l'introduzione di una forma di rateizzazione dei versamenti sospesi. La previsione del pagamento in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026 rischia, infatti, di determinare un accumulo di oneri in un momento in cui molte imprese e attività

economiche potrebbero non aver ancora pienamente recuperato le proprie condizioni operative.

Allo stesso modo, sarebbe auspicabile prevedere una proroga più ampia dei termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi. La durata attualmente prevista, limitata al periodo fino al 30 aprile 2026, potrebbe risultare troppo breve rispetto ai tempi necessari per il ripristino delle attività e delle condizioni economiche nei territori colpiti. Una congrua estensione di tale tempistica consentirebbe di accompagnare in modo più efficace il processo di ripresa delle imprese e delle attività economiche nei territori interessati.

Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici (articolo 3)

Il DDL Maltempo introduce misure urgenti finalizzate a sostenere le attività economiche e a garantire il rapido ripristino delle infrastrutture colpite da eventi meteorologici estremi. Con riferimento ai profili ambientali, il provvedimento dedica particolare attenzione agli impianti idrici e alle prescrizioni ambientali, introducendo strumenti che consentono di recuperare le infrastrutture danneggiate senza compromettere la tutela dell'ambiente né la continuità dei servizi essenziali.

Si ritiene fondamentale valutare l'impatto di tali disposizioni sugli operatori economici, al fine di evidenziarne opportunità, eventuali criticità e possibili strumenti di accompagnamento utili a supportare le imprese nelle fasi di emergenza e ripristino.

Gli articoli 3 e 4 del provvedimento si inseriscono in questo quadro, prevedendo misure volte a consentire interventi rapidi sulle infrastrutture danneggiate e a limitare le conseguenze negative sulle attività economiche. L'obiettivo è coniugare la tutela ambientale con l'esigenza di garantire continuità operativa alle imprese, evitando che i vincoli normativi ordinari possano trasformarsi, in situazioni emergenziali, in ostacoli alla ripresa dei territori colpiti.

La disposizione contenuta nell'articolo 3, in particolare, prevede la sospensione dei limiti di emissione degli scarichi idrici per gli impianti danneggiati nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, fino al ripristino delle infrastrutture e, comunque, non oltre il 18 gennaio 2027. La misura rappresenta un elemento di rilievo per le imprese, poiché consente di mantenere la continuità dei servizi e delle attività economiche nelle aree interessate, riducendo il rischio di ulteriori interruzioni legate ai vincoli ambientali.

La previsione di un termine temporale definito offre, inoltre, un quadro di certezza utile alla pianificazione delle attività economiche, limitando l'incertezza normativa che spesso caratterizza le fasi emergenziali. È tuttavia importante che le attività di ripristino siano accompagnate da procedure rapide e semplificate, così da evitare che oneri burocratici possano rallentare la riapertura delle attività o compromettere la piena operatività dei servizi. Questo aspetto assume particolare rilievo nel settore del terziario, dove la continuità dei flussi operativi è determinante per la stabilità economica e occupazionale dei territori.

Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici (articolo 4)

L'articolo 4 dispone la sospensione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali che risultino incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore, nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 18 gennaio 2027. Tale misura consente agli operatori di adattarsi alle circostanze straordinarie senza incorrere in sanzioni o interruzioni forzate delle attività, contribuendo a garantire la continuità dei servizi essenziali e a preservare la stabilità economica delle aree colpite.

È tuttavia fondamentale che le comunicazioni relative a tali sospensioni siano chiare, tempestive e facilmente accessibili, in modo da permettere alle imprese di beneficiare effettivamente delle misure previste.

L'adozione del provvedimento rappresenta un segnale importante di attenzione verso i territori colpiti da eventi estremi, nel tentativo di conciliare esigenze di emergenza, tutela ambientale e stabilità economica. Affinché tali misure producano effetti concreti, è tuttavia essenziale che l'attuazione avvenga in modo coordinato tra governo centrale e amministrazioni locali, garantendo chiarezza e uniformità nell'applicazione delle disposizioni.

Sospensione di termini in favore delle imprese (articolo 8)

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, che prevede la sospensione fino al 31 marzo 2026 dei versamenti del diritto annuale camerale e degli adempimenti contabili e societari, riteniamo opportuno valutare una proroga di tale termine. La durata della sospensione appare infatti piuttosto limitata rispetto ai tempi necessari per il ripristino delle attività nei territori colpiti e risulta, peraltro, più breve rispetto alla sospensione degli adempimenti fiscali prevista dall'articolo 2 del decreto, che si estende fino al 30 aprile 2026. Sarebbe

pertanto opportuno, quantomeno, allineare i due termini. Inoltre, qualora si ritenesse di estendere ulteriormente la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali oltre il 30 aprile 2026, sarebbe coerente prevedere una proroga analoga anche per gli adempimenti contabili e societari previsti dall'articolo 8.

Sempre con riferimento alla medesima disposizione, potrebbe inoltre essere utile valutare una formulazione maggiormente specifica dell'espressione "adempimenti contabili e societari", al fine di chiarire con maggiore precisione l'ambito degli obblighi effettivamente interessati dalla sospensione, anche con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e a quelli da effettuare presso il Registro delle imprese. Un chiarimento in tal senso contribuirebbe a evitare possibili incertezze applicative.

Andrebbe, inoltre, introdotta la "moratoria" dei pagamenti, misura già attivata da precedenti interventi normativi emanati in relazione a situazioni emergenziali similari.

Non risulta sufficiente, infatti, l'intervento di cui al comma 2 del medesimo articolo che, in sostanza, si limita a bloccare la segnalazione dell'impresa in Centrale Rischi da parte delle banche in caso di mancato pagamento delle rate dei mutui. Infatti, in assenza della previsione di una sospensione "ex-lege" (moratoria) dei pagamenti delle rate dei mutui, ci potrebbero essere comunque degli effetti penalizzanti (ad es. interessi di mora) per le imprese che, loro malgrado, hanno omesso il pagamento in conseguenza dei danni subiti dall'evento.

La sospensione dovrebbe operare almeno fino al 31 dicembre 2026.

Per facilitare l'approvazione della misura proposta, considerando anche le conseguenze sul sistema bancario, la portata dell'intervento potrebbe essere circoscritta alle sole imprese effettivamente danneggiate, piuttosto che a tutte quelle con sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come attualmente previsto dal comma 1 in relazione alle altre misure di sospensione degli adempimenti.

Misure per il rilancio del turismo (articolo 10)

Per quanto riguarda le misure in tema di turismo, il provvedimento si colloca su un crinale particolarmente delicato: quello tra la gestione dell'emergenza immediata e la necessità di costruire una visione strategica di lungo periodo. In un Paese come l'Italia, dove il turismo rappresenta una componente essenziale della ricchezza nazionale e una quota rilevante del PIL, è sempre più evidente come gli interventi pubblici non possano limitarsi alla sola logica emergenziale. Diventa invece indispensabile promuovere misure di carattere strutturale che

consentano alle imprese di rafforzare la propria capacità di resilienza di fronte a fenomeni climatici sempre più frequenti e intensi.

In questa prospettiva, la vulnerabilità climatica non può più essere considerata un evento straordinario o episodico, ma deve essere riconosciuta come una variabile stabile con cui il sistema economico e produttivo deve imparare a confrontarsi. Per il comparto turistico, ciò significa accompagnare le imprese in un percorso di adattamento che permetta di integrare la gestione del rischio climatico all'interno dell'organizzazione e della pianificazione degli investimenti.

Questo cambio di paradigma richiede politiche pubbliche mirate, strumenti finanziari adeguati e una stretta collaborazione tra istituzioni, enti locali e rappresentanze nazionali e locali degli operatori del settore. La sfida di lungo termine è la progettazione di una politica turistica che integri al suo interno il cambiamento climatico accettandolo come variabile definitiva. Il turismo è uno dei principali motori economici del Paese e occorre programmare politiche e strumenti che lo accompagnino all'interno delle trasformazioni climatiche in atto: tra queste ad esempio ricordiamo la realizzazione di barriere soffolte per contrastare l'erosione costiera, l'implementazione di sistemi di drenaggio avanzati e la progettazione di strutture turistiche flessibili e adattabili.

Va riconosciuto positivamente come il provvedimento in esame non si limiti ad affrontare i danni immediatamente derivanti dagli eventi meteorologici estremi, ma ponga attenzione anche a un ulteriore aspetto spesso sottovalutato: il danno reputazionale che tali eventi possono arrecare ai territori colpiti. Quando fenomeni di maltempo particolarmente intensi colpiscono destinazioni turistiche note, il rischio non è soltanto quello di compromettere temporaneamente infrastrutture e attività economiche, ma anche quello di incidere sull'immagine complessiva delle regioni interessate, con possibili ripercussioni sulla domanda turistica futura.

In questo senso, la previsione, di cui all'articolo 10, di specifiche campagne di comunicazione e marketing finalizzate a rilanciare l'attrattività delle destinazioni interessate, anche attraverso il coinvolgimento di ENIT, rappresenta una scelta condivisibile, finalizzata a ristabilire fiducia nei mercati. Le attività di promozione già avviate in occasione dell'ITB di Berlino dimostrano, a tal proposito, la volontà di agire tempestivamente anche sul piano della comunicazione internazionale.